



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

3712/485

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 14, comma 20-bis;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il "Patto per l'Export", il documento programmatico sottoscritto l'8 giugno 2020 dai competenti Ministeri e dalle associazioni rappresentative dei settori che compongono il sistema imprenditoriale italiano, con l'obiettivo di rilanciare le esportazioni "Made in Italy" nella fase post-emergenziale della pandemia da COVID-19, attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e un'azione promozionale a carattere sistemico;

VISTE le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella riunione del 13 dicembre 2021;

CONSIDERATA l'opportunità di confermare gli stanziamenti promozionali a favore delle produzioni agricole e agroalimentari, nonché quelli a favore di azioni di formazione e informazione, come determinati per l'anno 2021 dal decreto interministeriale n. 3622/1510 del 2 luglio 2021;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di prevedere una integrazione delle risorse per le attività di attrazione degli investimenti esteri;

CONSIDERATO che le predette linee-guida assegnano una priorità al rilancio delle azioni di comunicazione a favore del "Made in Italy" ed indicano il settore fieristico come uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia, riaffermando allo stesso tempo l'importanza delle iniziative in ambito e-commerce e grande distribuzione organizzata;

CONSIDERATO che le stesse linee-guida enfatizzano il ruolo dell'innovazione e della transizione digitale per lo sviluppo dell'economia del nostro paese, richiedendo la realizzazione di specifiche attività a sostegno della digitalizzazione ed innovazione delle imprese;

CONSIDERATO che sono disponibili, nel capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, euro 168.677.671 annui per ciascuno degli esercizi 2022-2023 ed euro 169.677.671 per l'esercizio 2024 per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero;

CONSIDERATO di dover procedere, a norma del succitato articolo 14, comma 20-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, al riparto dei fondi succitati per il triennio 2022-2024;

ACQUISITA l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 4040 del 24 febbraio 2022;

ACQUISITA, per quanto di competenza, l'intesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, con nota prot. n. 86710 del 23 febbraio 2022;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 19CSR del 2 marzo 2022)

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:
- (a) "Ministero" o "MAECI": il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - (b) "ICE-Agenzia" o "Agenzia" o "ICE": l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - (c) "Cabina di regia": la cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
 - (d) "Patto per l'Export": il documento programmatico firmato l'8 giugno 2020 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, gli altri componenti della cabina di regia e i rappresentanti del sistema imprenditoriale italiano.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce la programmazione triennale per l'utilizzo delle risorse del fondo destinato alla promozione degli scambi e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, previsto all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le risorse per il finanziamento delle attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, pari ad euro **168.677.671** per ciascuno degli esercizi 2022-2023 ed euro **169.677.671** per l'esercizio 2024, sono ripartite, per tipologie di azione, come segue:

AZIONE	2022	2023	2024
a) comunicazione	15.000.000	15.000.000	15.000.000
b) formazione/informazione	10.000.000	10.000.000	10.000.000
c) e-commerce e grande distribuzione organizzata	30.000.000	30.000.000	30.000.000
d) sistema fieristico	60.000.000	60.000.000	61.000.000
e) valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari	18.000.000	18.000.000	18.000.000
f) digitalizzazione e innovazione	30.677.671	30.677.671	30.677.671
g) attrazione investimenti esteri	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTALE	168.677.671	168.677.671	169.677.671

Articolo 3
(Finanziamento)

1. La copertura finanziaria per le azioni di cui all'articolo 2 è assicurata tramite lo stanziamento di cui al capitolo 2415 dello stato di previsione del MAECI.

Articolo 4
(Modalità di gestione)

1. ICE-Agenzia realizza le attività di promozione di cui all'articolo 2 attraverso programmi definiti in osservanza delle linee guida e di indirizzo strategico emanate dalla Cabina di regia e sulla base di proposte presentate dai propri uffici all'estero, congiuntamente alla rete diplomatico-consolare, dalle associazioni di categoria e dal tessuto imprenditoriale italiano, nonché dalle Regioni e Province Autonome per il tramite della Conferenza delle Regioni ai fini del co-finanziamento di cui all'articolo 5, comma 3.
2. I termini di riferimento delle iniziative attuative dei programmi di cui al comma 1 sono sottoposti dall'ICE-Agenzia alla previa approvazione del MAECI. I termini di riferimento includono altresì indicatori numerici di efficienza ed efficacia, tramite i quali è possibile valutare l'attività proposta.
3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogate a ICE nelle modalità previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
4. L'ICE, nel dare attuazione alle attività programmate ai sensi del comma 1, applica, ove pertinenti, le linee-guida per la concessione di contributi adottate dal proprio consiglio di amministrazione.
5. Nello svolgimento di qualsiasi attività promozionale, l'ICE-Agenzia è sempre tenuta ad evidenziare il ruolo di promotore e finanziatore del Ministero.
6. Per far fronte a sopravvenute esigenze che dovessero insorgere, riguardo alla attuazione del programma promozionale, a causa dell'evoluzione della pandemia da COVID-19 e/o dell'andamento della congiuntura economica, in linea con nuove indicazioni della Cabina di regia, sono ammesse modifiche di programma e compensazioni di costi tra le diverse tipologie di azione di cui al comma 2, comunque in misura non superiore al 30% dell'importo annuo fissato per ciascuna linea di intervento. In ogni caso, gli stanziamenti destinati in particolare al settore agricolo ed agroalimentare non possono essere modificati.
7. Una quota pari al 3% dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, è ammessa forfettariamente a titolo di costi di gestione di ICE. Il corrispondente importo non potrà essere utilizzato per coprire spese fisse del personale dipendente.

Articolo 5
(Attività con le Regioni e le Province autonome)

1. ICE assicura una tempestiva informativa sui propri programmi alle Regioni, attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di creare sinergie fra le rispettive attività di promozione, accrescerne l'impatto sul sistema produttivo nell'insieme e favorire l'attivazione del possibile cofinanziamento da parte di una o più Regioni o Province Autonome.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il MAECI, con cadenza trimestrale, convoca un tavolo MAECI-ICE-Regioni per la condivisione di proposte e per lo scambio di informazioni sulle attività in corso di predisposizione o di attuazione.

3. In caso di cofinanziamento, i programmi operativi, le relative risorse finanziarie, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica sono stabiliti con convenzione fra il Ministero, ICE-Agenzia e le amministrazioni cofinanzianti.

Articolo 6 *(Monitoraggio)*

1. Per monitorare l'avanzamento nei vari stadi di realizzazione dei programmi, l'ICE-Agenzia trasmette alla competente Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero, con cadenza bimestrale, i dati relativi a:
 - a) spesa effettiva, ripartita per programmi, settori, nonché Paesi e aree geo-economiche;
 - b) numero delle imprese partecipanti ai progetti e/o alle iniziative. A richiesta del Ministero, l'Agenzia fornisce l'elenco delle predette imprese, suddivise per settore e per tipologia di iniziativa.
2. Il Ministero può incaricare propri dipendenti di svolgere missioni per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle modalità e agli obiettivi programmati. Gli oneri derivanti dal rimborso dei costi delle missioni e, se dovute, delle diarie sono posti a carico di ICE-Agenzia, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, e fino a concorrenza dello 0,3% del medesimo.
3. Con decreto del Direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero possono essere stabilite modalità di monitoraggio ulteriori.

Articolo 7 *(Informative e relazioni)*

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con propria relazione, riferisce annualmente al Parlamento dell'andamento dell'attività promozionale, dell'attuazione della programmazione e dei risultati raggiunti, sulla base di una apposita relazione predisposta dall'ICE-Agenzia.
2. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli Organi di controllo.

Roma, 08/03/2022

(Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)